

**FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS**  
**CON SEDE LEGALE IN PIAZZA LIBERTA' N. 19 AVELLINO**

**E**  
**TRIBUNALE DI AVELLINO**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 D.LGS.28.08.2000 N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.03.2001; DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL'ART. 165 C.P. e ARTT. 168 BIS E SS. C.P. – 464 BIS C.P.P. ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ**

L'anno 2019, il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 10.15, nell'aula del Tribunale di Avellino;

**T R A**

Il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del **Presidente del Tribunale di Avellino dr. Vincenzo BEATRICE**

**E**

la Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, con sede legale in Piazza Libertà n. 19 Avellino, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. S.E. Mons. Arturo Aiello nato il 14.05.1955 a Vico Equense (NA) nominato a seguito del verbale del 26.10.2017 del Consiglio Generale della Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, interviene per la firma del presente atto, con pieni poteri di firma come da verbale del 19.10.2019 del Consiglio Generale e con delega del 22.10.2019 da parte legale rapp.te p.t., la sig.ra Daniela Pascucci, nata ad Avellino il 27.10.1966, in qualità di segretario generale della Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus,


**SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue:

**ART.1) Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus,,** compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della collettività ai sensi delle norme sopra richiamate, per un massimo di n. 30 unità annue e fino ad un massimo di n. 15 unità contemporaneamente;

**ART. 2) Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus,** è la struttura di riferimento presso la quale si svolgeranno i lavori di pubblica utilità individuati tra quelli compresi negli ambiti di intervento indicati dall'art. 1 del D. Min. Giustizia del 26 marzo 2001 ed in particolare,

- Attività di supporto ai servizi svolti dall'Ente, nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, persone senza fissa dimora, servizi mensa e dormitori;
- Attività di supporto ai servizi della Fondazione, quali tenuta archivio, pulizia locali, portierato, centralino, giardinaggio, coltivazione di ortaggi e frutteti;
- altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato – attività socio-educative.

Ai fini di cui al comma 1, l'UEPE - Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna - si impegna a trasmettere al Presidente della **Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus**, una scheda di presentazione del condannato o dell'imputato recante l'indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può dedicare all'attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché ogni altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita ed a quelle organizzative dalla **Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus**.

  
1



Alla luce delle indicazioni di cui al comma 2, il Presidente, o un suo delegato, ove non vi abbia già provveduto l'Autorità Giudiziaria competente, individua le concrete modalità di svolgimento dell'attività comunicandole al condannato o imputato e, per conoscenza, all'UEPE.

**ART. 3)** L'avvio del lavoro di pubblica utilità viene formalizzato mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) del presente comma, di una lettera contratto recante:

- Il nome del condannato o imputato;
- Le generalità del Presidente p.t. sul quale grava la responsabilità del corretto andamento dell'attività sostitutiva e del mantenimento dei rapporti con l'UEPE;
- Il nome dell'operatore UEPE incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con il quale la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- Il nome del coordinatore e del referente operativo della **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, incaricato dei compiti di cui al comma 2 punti 1) e 2) del presente articolo;
- La sede presso la quale si svolgeranno le attività di pubblica utilità, la data di avvio e di prevista conclusione e le modalità di articolazione temporale delle stesse.

Ai fini dell'adempimento della prestazione lavorativa del condannato o imputato, il Presidente della **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** individua:

- Un coordinatore, nella persona del responsabile competente del servizio della struttura presso la quale il condannato o imputato dovrà prestare la propria attività, che curerà che essa sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, che assicurerà il rispetto delle norme relative all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo la responsabilità civile verso i terzi;
- Un referente operativo, scelto dal predetto responsabile del servizio interessato allo svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità avente il compito di:
  - Fornire al condannato o imputato un'assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all'utilizzo delle attrezzature necessarie ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;
  - Fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Rilevarne la presenza mediante l'apposito registro di cui all'allegato 2, da trasmettere mensilmente all'UEPE;
  - Segnalare, per il tramite del responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., all'Ufficio del Personale della **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività con obbligo per il responsabile di informarne a sua volta l'UEPE;
  - Segnalare tempestivamente, al responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., eventuali violazioni o trasgressioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo per il responsabile di servizio di informarne a sua volta l'UEPE.


Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, mette a disposizione dei condannati o imputati le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme a tutela dell'integrità fisica (sicurezza del lavoro) e morale dei condannati o imputati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.

In nessun caso l'attività lavorativa di p.u. può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Trimestralmente ed al termine dell'esecuzione della pena il Presidente della **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, **relaziona** sullo svolgimento del lavoro di p.u. e riferisce all'operatore dell'UEPE ogni informazione utile per la stesura della relazione periodica e conclusiva sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato o imputato.

**ART. 4)** La **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, con sede in Piazza Libertà n. 19 Avellino fornisce ai condannati o imputati, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.

**ART. 5)** L'UEPE assolve agli adempimenti previsti dall'art. 118 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento sull'ordinamento penitenziario; centro di servizio sociale) nei limiti del regime proprio della misura. In



2

particolare coordina le attività di sua competenza con quelle delle altre istituzioni e servizi coinvolti nell'applicazione della misura al fine di armonizzare le modalità esecutive con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato o così come previsto dall'art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza penale del Giudice di Pace.

L'UEPE, in caso di rilevazione di problematiche socio – sanitarie, previa acquisizione del consenso del condannato o imputato, provvede ad inviare lo stesso ai servizi socio-sanitari del territorio secondo le specifiche competenze per un'eventuale presa in carico.

L'UEPE informa, altresì, con tempestività il P.M. competente per l'esecuzione in ordine ad ogni trasgressione della misura sostitutiva o ad eventi significativi che incidono o pregiudicano la regolare prestazione dell'attività lavorativa.

L'UEPE, previa delega del Giudice competente, autorizza permessi giornalieri od orari per documentati motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio, urgenti ed indifferibili, avendo cura di indicare contestualmente le modalità di recupero degli stessi e di darne comunicazione al P.M. competente per l'esecuzione e alla **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** e relaziona sull'esatto adempimento a fine pena.

**ART. 6)** Nessun onere e/o responsabilità potrà essere a carico del Ministero della Giustizia.

**ART. 7)** La presente convenzione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, anno per anno.

**ART. 8)** Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione fornendo preavviso con anticipo di almeno due mesi.

Nel caso in cui il recesso avesse ripercussioni sui programmi in corso di esecuzione di pena, sarà indispensabile attendere, in ogni caso, il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

**ART. 9)** Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita la competenza del Tribunale di Avellino.

Il presente atto, essendo privo di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte seconda D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale  
dott. Vincenzo BEATRICE



Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus,  
Per il Presidente  
Sig.ra Daniela Pascucci - delegata



Schema di lettera contratto per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.52 e 54 del D. Lgs 274/2000; dell' art. 73, comma 5bis del DPR n° 309/90, degli artt. 224 bis, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della strada; dagli artt. 165, 168 bis e ss. c.p. – 464 bis c.p.p. - Attività non retribuita a favore della collettività.

Generalità del richiedente:

Sig. \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

- Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del Sig \_\_\_\_\_ sopra generalizzato, cui si riferisce il seguente programma, deve essere avviato con riferimento al procedimento n° \_\_\_\_\_ RGNR , relativo al reato di cui all' art. \_\_\_\_\_ ed alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o all'attività lavorativa non retribuita quale obbligo al quale è condizionata la sospensione della pena (art. 165 c.p.), derivante da sentenza n° \_\_\_\_\_ o da decreto penale di condanna n° \_\_\_\_\_ da eseguirsi presso **la Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus con sede in Piazza Libertà n. 19 - Avellino;**

- considerato che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa, di due ore di lavoro;

- preso atto che la normativa vigente in materia dispone che l'attività comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale salva diversa indicazione da parte dell'autorità giudiziaria da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di vita del soggetto;

-vista la convenzione stipulata in data \_\_\_\_\_ tra il Presidente del Tribunale di Avellino e la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** in applicazione della stessa le parti concordano il seguente programma di attività:

1) l'espiazione della pena prenderà avvio di norma entro 30 giorni dalla trasmissione della scheda di presentazione del condannato da parte dell'UEPE, nei limiti e nei termini fissati dalla convenzione (massimo n° 15 unità contemporaneamente e n° 30 unità annue) mediante svolgimento di attività di pubblica utilità nella/nelle giornata/e del \_\_\_\_\_ con il seguente orario \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per l'espletamento delle mansioni di \_\_\_\_\_

2) Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** mette a disposizione del lavoratore le strutture necessarie all'espletamento delle attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.

3) **La Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** fornirà al lavoratore, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie

professionali, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa stipulata dall'Amministrazione.

4) Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus** si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.

5) Il Responsabile della struttura ospitante, come previsto nella convenzione stipulata tra il Presidente del Tribunale di Avellino e la **Fondazione Opus Solidaritatis Pax Onlus**, è il Responsabile o suo delegato che curerà che l'attività lavorativa di pubblica utilità prestata dal Sig. \_\_\_\_\_ sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

6) Presso la struttura ospitante il referente operativo, scelto dal Responsabile interessato allo svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità, è il Sig. \_\_\_\_\_

che avrà il compito di:

fornire al condannato o imputato un'assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all'utilizzo delle attrezzature necessaria ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;

- fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rilevarne la presenza mediante l'apposito registro di cui all'allegato due, da trasmettere mensilmente all'UEPE;

- segnalare, per il tramite del Responsabile preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., al Presi p.t. eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività con obbligo per il Responsabile di informarne a sua volta l'UEPE;

- segnalare tempestivamente eventuali trasgressioni o violazioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo di informare l'UEPE;

7) il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna ad attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al presente programma di attività e alle istruzioni impartite dal referente operativo di cui al punto; 6) anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale;

8) Il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna altresì a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva;

9) Il Sig. \_\_\_\_\_ si impegna infine a comunicare al referente operativo, ad inizio della giornata di lavoro, ogni eventuale assenza e a fornire la relativa documentazione giustificativa, consapevole che eventuali assenze non documentate saranno comunicate a cura dell'organo delegato per il controllo, per le determinazioni successive e conseguenti, al Giudice come assenze ingiustificate, e che le assenze non giustificate potranno incidere sulla valutazione del giudice ai fini dell'esito dell'esecuzione della sanzione sostitutiva.

10) Le giornate di attività eventualmente non prestate, per qualunque ragione, saranno recuperate a fine periodo, prolungando i termini del rapporto.

I dati personali del condannato saranno trattati, da tutti gli Uffici comunali coinvolti, in conformità alla legge sulla privacy (d.lgs. 196/03).

Copia della presente viene consegnata a tutti i firmatari della stessa e inoltrata a cura del coordinatore o suo delegato all'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento penale indicato in premessa.

Avellino li \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Il Presidente<br>L'operatore. U.E.P.E.<br>Il Coordinatore<br>Il Referente operativo<br>Il lavoratore di pubblica utilità |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

